



## Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

### Risoluzione n. 233114 del 13 novembre 2015

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettera b) – Quesito in merito alla qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande – Operaio addetto alle vendite con ccnl per i dipendenti dalle aziende ortofrutticole ed agrumarie

Codesto Comune chiede di conoscere se possa ritenersi in possesso della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, un soggetto che abbia prestato servizio presso un'azienda agricola che svolge anche l'attività di vendita di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con la qualifica di operaio addetto alle vendite, livello AR1 del ccnl per i dipendenti dalle aziende ortofrutticole ed agrumarie.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Il comma 6, lettera b), dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, riconosce il possesso del requisito a chi ha “... *prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti..*”.

La scrivente Direzione ha già avuto modo di fare presente che, in via generale, può ritenersi valida la qualificazione acquisita presso un'azienda agricola che svolge attività di vendita dei propri prodotti e di somministrazione di alimenti e bevande (ad esempio azienda agrituristica), ferma restando, ovviamente, l'effettiva attinenza delle mansioni svolte dai soggetti richiedenti il riconoscimento e ricorrano gli altri requisiti stabiliti dalla disciplina nazionale in materia.



Con riferimento, in particolare, al fatto che il soggetto sia “*dipendente qualificato*”, si sottolinea che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto di lavoro di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

I soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche, e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

Nel caso specifico, codesto Comune riferisce che il soggetto in questione risulta inquadrato nel livello AR1 del ccnl per i dipendenti dalle aziende ortofrutticole ed agrumarie.

Tale livello di inquadramento, però, non risulta presente nell’ambito della classificazione del personale di cui all’articolo 26 del citato ccnl, il quale, infatti, prevede nove livelli di inquadramenti partendo dal livello quadri, il più alto, fino ad arrivare al settimo livello, il più basso.

Da una attenta lettura delle rispettive declaratorie dei livelli previsti, la scrivente Direzione ritiene di poter considerare qualificati quei soggetti inquadrati almeno al quarto livello, al quale appartengono quei lavoratori “*adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche*”.

Non possono, invece, essere ritenuti in possesso della qualificazione professionale i soggetti inquadrati al quinto livello, in quanto esecutori di lavori per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche.

IL DIRETTORE GENERALE

*Gianfrancesco Vecchio*